


Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna

odcec-ra



*Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna*

Il principio di "continuità" nel bilancio di esercizio delle società non-IAS

A cura della Commissione di Studio Principi Contabili e di Revisione

Presidente:

Dott. Maurizio Ragno

Delegato Del Consiglio:

Dott. Damiano Berti

Componenti:

Dott.ssa Marika Baruffaldi

Rag. Paolo Bedei

Dott.ssa Monica Brandolini

Dott. Lorenzo Cimatti

Dott.ssa Caterina Marrella

Rag.ra Esmeralda Sbaraglia

Dott.ssa Daniela Venturi

Dott. Antonio Verde

Documento approvato dalla Commissione in data 15 aprile 2016

Il principio di "continuità" nel bilancio di esercizio delle società non-IAS

SOMMARIO: 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – 2. GLI INDICI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ – 3. L'INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ – 4. LE VERIFICHE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ– 5. LE VALUTAZIONI DI BILANCIO AL VENIRE MENO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

1. Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice Civile "(n)ella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della continuazione dell'attività".

Tale previsione, che trova origine in quanto stabilito dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 78/660/CEE (c.d. Quarta Direttiva)¹, ha la funzione di precisare che «“il bilancio deve esprimere valori di funzionamento, cioè valori ottenuti applicando criteri coerenti con la finalità di rilevare l'utilità che i beni possono fornire all'impresa”. Viene messa in luce, così, la differenza tra il bilancio di esercizio, dal quale emerge il valore d'uso dei beni, e quello di liquidazione, finalizzato ad indicare il valore di cessione del patrimonio aziendale e dei singoli cespiti che lo compongono»².

Il dato normativo pare quindi imporre, seppure implicitamente, all'organo amministrativo il dovere di effettuare una valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuazione dell'attività (c.d. principio di continuità) quantomeno nel momento in cui si procede alla predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio^{3 4}.

¹ L'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 78/660/CEE stabiliva che «(g)li Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali: a) si presume che la società continui le proprie attività». Come noto la Direttiva 78/660/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2013/34/UE, il cui articolo 6, paragrafo 1, lettera a) stabilisce che «(l)e voci esposte nei bilanci d'esercizio (...) sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali: a) si presume che la società continui le proprie attività». Il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2013/34/UE non ha modificato il dettato dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. nella parte qui considerata.

² D. MARI, *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: i doveri dell'organo gestorio* in *Riv. not.*, fasc. 3, 2014, p. 487 ss. Sottolinea inoltre come già nel 1965 il Prof. Giovanni Colombo aveva messo in evidenza come il bilancio di esercizio si differenzi dai rendiconti di gestione o dai bilanci di liquidazione proprio per il fatto di essere «frutto non solo di un insieme di serie storiche ma anche di serie prospettive, funzionali alla futura operatività dell'impresa» R. RORDORF, *La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi*, in *Società*, 2015, n. 8-9, p. 918.

³ Si è osservato che «(i)l presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il rendiconto annuale è dunque un "postulato" che, al pari degli altri postulati tra cui in particolare quello della "prudenza", della "competenza economica", della "prevalenza della sostanza economica sulla forma", della "comparabilità dei dati", qualifica la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso» (AA.VV., *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS e in quello OIC*, a cura di G. Matranga, Quaderno n. 47, Ordine Dottori Commercialisti di Milano, Scuola di Alta Formazione, p. 9). Relativamente al rapporto tra il principio di continuità e il principio di prudenza si è rilevato che per parte della dottrina «il principio della *going concern* (...) si pone in un ruolo subordinato rispetto al

Premesso che alla base di tale principio vi sarebbe la considerazione che «i beni di un'attività in funzionamento non abbiano un valore intrinseco di per se stessi, ma lo abbiano unicamente in funzione della loro capacità di produrre un reddito in futuro»⁵, per cui la «continuità» sussiste nell'eventualità in cui l'organo amministrativo ritenga plausibile che la società prosegua la propria attività anche in un futuro prossimo e «non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò»⁶, va osservato che il quadro normativo non prevede espressamente l'arco temporale entro il quale l'entità dovrebbe essere in grado di proseguire regolarmente la propria attività, né gli indici ai quali gli amministratori devono fare riferimento nel verificare la sussistenza del «principio di continuità».

Con riferimento alla prima delle due questioni ora poste, indicazioni utili paiono essere contenute nel Principio Contabile IAS n. 1, il quale al paragrafo 26 precisa che «(n)el determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio»⁷.

principio della prudenza, non tanto in forza dell'ordine espositivo con il quale il legislatore ha presentato i due principi, quanto in relazione al fatto che ambedue attengono in sostanza al novero dei principi generali che presiedono alle valutazioni ed allora il principio della prudenza, nei sistemi dei Paesi di *civil law*, assume un ruolo dominante rispetto al principio della durabilità la cui valutazione deve essere "prudente" ed a quello della competenza economica, che la dottrina internazionale coniuga frequentemente con il principio della prudenza» (F. PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedamo, Padova, 2005, p. 312).

⁴ Si è peraltro evidenziato che «(i)n presenza (...) di patologie aziendali, la tempestività nell'individuazione della perdita della continuità aziendale assume un ruolo centrale ai fini della opportunità di fare ricorso a procedure di risanamento/ristrutturazione per la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio aziendale (...). In tale ottica, la verifica del presupposto della continuità aziendale non può essere un'attività occasionale, né può essere a priori ipotizzata, bensì va effettuata sistematicamente durante l'anno e non solo in occasione della redazione del bilancio annuale» (R. MARCELLO, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, Documento del 15 ottobre 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, p. 5).

⁵ E. COLUCCI, F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Cedam, Padova, 1999, p. 29, secondo i quali «(q)uesto concetto trova la sua applicazione concreta con riferimento alle immobilizzazioni materiali od immateriali, il cui valore nell'ambito di un bilancio di funzionamento è quello cosiddetto "d'uso", ossia un valore che si basa sulla capacità di poter essere recuperato tramite gli ammortamenti nel periodo di "residua possibilità di utilizzazione"».

⁶ Così il paragrafo 25 del principio contabile IAS n. 1, così come «omologato» dal Regolamento UE n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 (di seguito, il «**Principio Contabile IAS n. 1**»). Anche nel documento predisposto dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili intitolato «*Il principio della continuità aziendale. Presupposti applicativi e approfondimenti di prassi per le PMI. Esemplicazioni operative*» si legge che il principio di continuità «prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbiano alternative realistiche a ciò».

⁷ Si è osservato che «(l)o IAS 1 quindi, colma la mancanza del codice civile, individuando l'orizzonte temporale minimo a cui si deve estendere la valutazione della direzione in merito alla possibilità di continuazione dell'attività» (F. BAVA, A. DEVALLE, *Rendiconto finanziario e valutazione del going concern da parte del revisore*, in *Amministrazione & Finanza*, 2015, 9, p. 19 ss., i quali rilevano altresì

In sede di valutazione della sussistenza del principio di continuità nell'ambito della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio gli amministratori sono peraltro tenuti a considerare anche i fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio. In questo senso pare deporre il paragrafo 59, lettera c), del Principio Contabile OIC n. 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), secondo cui «(a)lcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale⁸. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale».

che «laddove si richieda agli amministratori di valutare la possibilità dell'impresa di poter continuare l'attività almeno fino al termine dell'esercizio successivo, non può che intendersi che tale valutazione debba basarsi su tutte le informazioni disponibili alla data in cui tale valutazione viene effettuata. La redazione del bilancio sulla base del presupposto di continuazione dell'attività non può in alcun modo garantire che l'impresa non possa essere costretta ad interrompere l'attività per ragioni non prevedibili alla data di redazione del bilancio in tali dodici mesi successivi. Si pensi al caso di un'impresa il cui amministratore redige il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività. Tale impresa fallisce nel corso dell'esercizio quale conseguenza del fallimento dei due più importanti clienti, che al momento della redazione del bilancio non presentavano segnali di insolvenza ed avevano puntualmente rispettato i termini di pagamento concordati. In casi simili, è di tutta evidenza che non potrà essere ritenuto responsabile l'amministratore di avere sbagliato a valutare la prospettiva di continuazione dell'attività, in quanto al momento della redazione del bilancio non era in grado in alcun modo di prevedere il fallimento a breve dei suoi più importanti clienti. Non è però così nel caso di un'impresa che dovesse fallire nel corso dell'esercizio a causa dell'incapacità di far fronte al pagamento di una rata di un mutuo bancario, se al momento della redazione del bilancio lo squilibrio finanziario era significativo e l'amministratore non era stato in grado, sulla base del budget finanziario, di dimostrare la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti non rinviabili dell'esercizio successivo»).

Si è inoltre sottolineato che nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 (Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS. Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime), di seguito il «**Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009**» si «precisa che il futuro prevedibile "... non sia limitato ai dodici mesi ...". Questo significa che per gli Amministratori e per i Sindaci la valutazione della continuità aziendale deve estendersi ad un orizzonte temporale maggiore e normalmente in linea con i piani strategici interni che possono variare generalmente dai 3 ai 5 anni» (Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, nel documento «*Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico*», p. 7).

⁸ Si rileva che a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 è stato abrogato il punto n. 5 dell'articolo 2428, comma 3, c.c. che prevedeva l'obbligo di indicare nella relazione sulla gestione i «fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio». Tale informazione non è tuttavia eliminata, posto che ora il nuovo punto 22-*quater* dell'articolo 2427 c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare «la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio».

2. Gli indici rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del principio di continuità

Per quanto concerne gli elementi da prendere in considerazione al fine di verificare la possibilità di valutare le voci del bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività il paragrafo 26 del Principio Contabile IAS n. 1 afferma che «(i)l grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale⁹».

Indicazioni utili in merito al tema ora in esame sono fornite anche dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 (il «**Principio di Revisione ISA Italia 570**»), il quale individua (paragrafo A2) alcuni indicatori, anche relativi alla situazione finanziaria e alla gestione dell'impresa, la cui sussistenza – individuale o complessiva – potrebbe ingenerare dubbi sulla permanenza del presupposto della continuità aziendale e rendere quindi opportuna una indagine approfondita.

Tra gli indicatori finanziari, il principio di revisione elenca:

- situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Tra gli indicatori gestionali sono invece considerati potenzialmente rilevanti:

⁹ Secondo M. LACCHINI, R. TREQUATRINI, *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS*, Cedam, Padova, 2007, p. 51, testo e nota 75, nella prospettiva IAS/IFRS «una corretta analisi delle prospettive dell'azienda può essere realizzata non solo mediante i tradizionali strumenti dell'analisi di bilancio, ma anche attraverso le numerose tecniche di matrice stocastica individuate dalla dottrina, tese a focalizzare l'attenzione sui fattori interni ed esterni che possono compromettere irrimediabilmente l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda», quali le «tecniche della *sensitivity analysis*, della *Monte Carlo Simulation* e dell'analisi discriminante».

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento da importanti fornitori;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Il principio di revisione individua infine i seguenti ulteriori indicatori:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Per espressa precisazione contenuta nel Principio di Revisione ISA Italia n. 570 i suddetti indicatori non devono essere considerati come esaustivi, per cui *«la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa»*, anche in considerazione del fatto che *l'importanza dei predetti indicatori «può spesso essere attenuata da altri fattori»¹⁰* (paragrafo A2).

Come confermato anche dal Principio Contabile OIC n. 9 in tema di svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nell'ambito delle valutazioni di bilancio assume sempre maggiore rilevanza la dinamica finanziaria prospettica¹¹. Ciò parrebbe essere confermato anche con riferimento alle verifiche volte a valutare la sussistenza del presupposto della continuità nell'eventualità in cui sussistano

¹⁰ In via esemplificativa il principio di revisione puntualizza che *«il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata forma alternativa di approvvigionamento»*.

¹¹ Nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, p. 7, viene inoltre sottolineata la rilevanza delle informazioni in merito al rischio liquidità che hanno ai fini della corretta informativa del mercato. In tale documento si evidenzia infatti che *«(n)ell'attuale fase di irrigidimento dei mercati finanziari, diviene particolarmente importante assicurare in bilancio un'adeguata disclosure sul rischio di liquidità. A tale scopo le società, in conformità di quanto previsto dall'IFRS 7, sono tenute a fornire nelle note al bilancio sia le informazioni di natura qualitativa (le esposizioni, come esse si originano, gli obiettivi, le politiche e i processi aziendali per gestire il rischio di liquidità nonché i metodi per misurarlo) sia le informazioni di natura quantitativa relative a tale profilo di rischio. In particolare, nell'indicare i flussi finanziari contrattuali in forma non attualizzata, le società dovranno determinare in maniera appropriata sia il numero di fasce di scadenza sia l'ampiezza di tali fasce, secondo il principio di significatività (IFRS 7, paragrafo 39, lettera a) e paragrafi B11 - B16). Qualora sussista un significativo rischio di liquidità, è necessario che gli amministratori descrivano come la società gestisce tale rischio»*.

ragioni per ritenere che tale presupposto possa essere messo in dubbio¹²: il Principio di Revisione ISA Italia n. 570 comprende infatti tra le procedure di revisione aggiuntive, che il revisore è tenuto a attuare qualora vi siano eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, la valutazione dei flussi di cassa laddove predisposti¹³.

3. *L'informativa nella relazione sulla gestione in ordine alla sussistenza del principio di continuità*

L'articolo 2428 c.c. richiede espressamente che la relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo deve contenere «una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta». Il dato letterale di tale disposizione parrebbe inequivocabilmente imporre agli amministratori il dovere di precisare in tale relazione il fatto che vi siano incertezze in ordine alla prosecuzione dell'attività da parte della società nell'immediato futuro. Ciò anche alla luce di quanto disposto dal comma 3, n. 6, del medesimo articolo 2428 c.c., ai sensi del quale nella relazione sulla gestione deve «in ogni caso risultare (...) l'evoluzione prevedibile della gestione».

¹² Si è in particolare osservato che «(i)n presenza di situazioni di grave squilibrio finanziario, l'amministratore, per poter valutare l'applicabilità del presupposto di continuazione dell'attività, è quasi sempre costretto a redigere un piano industriale o, almeno, il budget dell'esercizio successivo. L'amministratore deve cioè predisporre il budget economico e finanziario, per poter individuare i pagamenti a cui l'impresa dovrà far fronte nell'esercizio successivo (ad esempio, debiti verso banche in scadenza, debiti verso fornitori del precedente esercizio in scadenza, debiti verso fornitori contratti nel successivo esercizio la cui dilazione termina nel medesimo esercizio, e così via). Dopo aver quantificato l'ammontare complessivo dei pagamenti non rinviabili, naturalmente tenendo anche conto delle differenti date nelle quali tali pagamenti dovranno essere effettuati, l'amministratore deve individuare entrate coerenti in grado di coprire il totale dei pagamenti programmati. Un utile strumento per la valutazione della sostenibilità finanziaria nel successivo esercizio è pertanto rappresentato dal rendiconto finanziario previsionale, grazie al quale può essere stimata l'ammontare di liquidità che sarà prodotta dall'impresa attraverso la gestione caratteristica» (F. BAVA, A. DEVALLE, *Rendiconto finanziario e valutazione del going concern da parte del revisore*, in *Amministrazione & Finanza*, 2015, 9, p. 19 ss.).

¹³ Il paragrafo 16 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570 stabilisce che «(s)e sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere: (Rif.: Par. A15)

- a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;
- b) la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze; (Rif.: Par. A16);
- c) ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione: (Rif.: Parr. A17-A18)
 - i) la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione;
 - ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;
- d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani futuri ed alla loro fattibilità».

L'articolo 2427, comma 1, n. 1), c.c. richiede inoltre che in nota integrativa siano date informazioni in merito ai «*criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato*».

Nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 viene inoltre precisato che «(p)er quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori possono trovarsi al termine dell'esame di fronte a tre scenari:

1. *hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale¹⁴; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (scenario 1);*
2. *hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio (scenario 2);*
3. *considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3)».*

Nella prospettiva accolta dalle Autorità di Vigilanza, dunque, a seconda dello scenario l'organo amministrativo parrebbe tenuto a fornire informazioni differenziate¹⁵.

Così se gli amministratori ritengono che il bilancio possa essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma vi sono eventuali incertezze (ancorché non significative), queste ultime dovranno essere oggetto di descrizione, così come dovranno essere evidenziati gli eventi e le circostanze che hanno indotto l'organo amministrativo a ritenere «tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale».

¹⁴ Nel documento CNCDEC «*Verbali e procedure del collegio sindacale*» viene espressamente previsto che nell'eventualità in cui non vi siano incertezze in ordine alla sussistenza del principio di continuità il Collegio Sindacale dovrebbe dare atto, nel verbale relativo alla riunione per redazione e deposito della relazione di bilancio ai sensi dell'art. 2429 c.c., del fatto che «è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale in quanto è risultato dallo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale e dalle verifiche effettuate che l'impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività e non vi è l'intenzione e né la necessità di porre la società in liquidazione: pertanto il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dell'art. 2423-bis, co. 1, c.c.» (documento V.19).

¹⁵ Si è ritenuto che se «le incertezze non risultano significative e non generano dubbi sulla continuità (...) esse devono essere descritte nella relazione sulla gestione (secondo quanto previsto dall'art. 2428 C.C.)», mentre nell'eventualità in cui «le incertezze determinano il sorgere di dubbi significativi sulla continuità aziendale, pur ritenendo ancora appropriata la redazione del bilancio sul presupposto di continuità (...) le incertezze devono essere descritte nella nota integrativa (quindi nel bilancio stesso e non in un allegato al bilancio)» (Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, nel documento «*Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico*», p. 12).

Nel caso invece in cui ci siano dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro¹⁶ si deve procedere a:

- richiamare in modo esplicito la sussistenza di tali dubbi
- descrivere «in maniera adeguata» l'origine e la natura delle incertezze
- evidenziare le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale¹⁷.

Qualora infine l'organo amministrativo ritenga non appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità, considerando improbabile che la società sia in grado di proseguire la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile, devono essere descritte con chiarezza e completezza le ragioni alla base della conclusione raggiunta, nonché «*le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio*».

4. Le verifiche da parte degli organi di controllo in ordine alla sussistenza del principio di continuità

Nel caso in cui sia stato nominato il soggetto incaricato di procedere alla revisione legale dei conti il (più volte menzionato) Principio di Revisione ISA Italia n. 570 richiede che il revisore proceda a:

- a) verificare se la direzione ha svolto una valutazione preliminare relativamente alla sussistenza del principio di continuità¹⁸;
- b) valutare se la direzione ha fatto «*un appropriato utilizzo del principio di continuità*» e se le conclusioni cui eventualmente è giunta siano fondate;
- c) controllare la correttezza delle informazioni fornite dalla direzione nel progetto di bilancio.

¹⁶ Il fatto che vi siano incertezze significative in ordine alla continuità è elemento che dovrebbe indurre il Collegio sindacale a valutare altresì una periodicità dei controlli su frequenze anche più brevi (es. mensili) rispetto alla cadenza trimestrale, semestrale o annuale dei vari controlli (così il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intitolato «*Verbali e procedure del collegio sindacale*», p. 33, nota 33).

¹⁷ Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, in cui si rileva che «un'informazione adeguata non può prescindere dalla necessità di indicare le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo (ad esempio piani di ristrutturazione del debito, di rafforzamento del capitale, di riduzione dei costi, di vendita di assets ecc.) per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva trasparenza informativa in materia sarà, infatti, possibile valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all'adozione del presupposto della continuità aziendale».

¹⁸ Nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili «*L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori*» del dicembre 2015 si sottolinea come la continuità aziendale sia un aspetto di cui il revisore deve tenere in considerazione nella fase di accettazione dell'incarico dal cliente, nonché per la decisione circa il mantenimento o l'interruzione del rapporto.

Per quanto concerne la verifica in ordine all'adempimento da parte degli amministratori del dovere di valutare la sussistenza del presupposto della continuità si distingue a seconda che la direzione abbia o meno effettuato tale valutazione. Nel primo caso il revisore deve «discutere con la direzione e stabilire se questa abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze» [paragrafo 10, lett. a)]. Se, di contro, la direzione non ha effettuato una valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità il revisore è tenuto a «discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento» [paragrafo 10, lett. b)].

Anche per il revisore l'analisi volta a individuare elementi che possano indurre a ritenere che vi siano incertezze circa la continuazione delle attività non deve essere peraltro limitata al momento della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, ma deve essere condotta nel corso dell'intero mandato del revisore (paragrafo 11).

Come anticipato, il revisore è poi tenuto a verificare la scelta operata dall'organo amministrativo in ordine alla sussistenza del principio di continuità e a tal proposito si ritiene necessario in primo luogo che il revisore acquisisca «elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio¹⁹ e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento» (paragrafo 6)²⁰. Nell'effettuare questa verifica il revisore deve «coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo»²¹ e considerare se la valutazione della direzione è basata su «tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto» (paragrafo 14), tenendo altresì conto –

¹⁹ Spesso nelle società di minori dimensioni è di centrale rilevanza il supporto finanziario da parte dei proprietari-amministratori. Nelle ipotesi in cui la capacità della società di operare come un'entità in funzionamento venga a dipendere dall'apporto finanziario dei soci il revisore dovrebbe verificare se sussiste un accordo di sostegno e, in caso affermativo, «valutare la capacità (...) [dei soci] di ottemperare agli obblighi previsti nell'accordo (...). Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore» (paragrafo A12 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570).

²⁰ Sempre il paragrafo 6 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570 specifica che «(t)ale responsabilità sussiste anche se il quadro normativo utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento».

²¹ Così il paragrafo 13 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570, secondo cui se l'arco temporale preso a riferimento dalla direzione è inferiore a dodici mesi «dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data».

ed effettuando una specifica indagine al riguardo – eventi e circostanze successivi al periodo di riferimento della valutazione operata dalla direzione e di cui quest'ultima sia comunque a conoscenza (paragrafo 15).

Nel caso in cui ritenga che sussista il presupposto della continuità aziendale ma vi sia un'incertezza significativa²², il paragrafo 18 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570 richiede che il revisore verifichi «se il bilancio:

- a) *descriva adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;*
- b) *evidenzi chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale».*

Nel caso in cui, a seguito della predetta verifica:

- ritenga che l'informativa presentata in bilancio possa essere considerata adeguata, il revisore può esprimere un giudizio senza rilievi, includendo tuttavia nella propria relazione un richiamo di informativa in modo da evidenziare l'esistenza dell'incertezza significativa e richiamare l'attenzione sugli aspetti indicati ai punti a) e b) che precedono²³;
- sia dell'avviso che l'informativa presentata in bilancio non possa essere considerata adeguata, il revisore esprime, a seconda dei casi e tenuto conto di quanto previsto dal Principio di revisione ISA Italia n. 705, un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, evidenziano nella relazione che «esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento».

²² Secondo quanto puntualizzato nel paragrafo 17 del Principio di Revisione ISA Italia n. 570 vi è una «incertezza significativa» allorché «l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di: (Rif.: Par. A19)

a) *una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero*

b) *un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità».*

Può essere considerato, ad esempio, un'incertezza significativa il fatto che siano in scadenza rilevanti contratti di finanziamento e la Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti.

²³ Anche nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti», p. 14, nota 5, viene precisato che «(n)el caso di incertezza sulla continuità aziendale, correttamente dichiarata e trattata in bilancio, è obbligatorio inserire nella relazione di revisione un richiamo di informativa pertinente, ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570».

Nell'eventualità in cui, invece, il bilancio sia stato redatto sul presupposto che sussista la continuità aziendale, ma il revisore ritenga tale assunzione inappropriata, deve esprimere un giudizio negativo (paragrafo 21).

Nelle società per azioni che hanno adottato il modello tradizionale e nelle quali l'incarico della revisione legale dei conti è attribuita a soggetti diversi dal collegio sindacale, anche quest'ultimo organo sociale ha peraltro il compito di esaminare le verifiche compiute dall'organo amministrativo in ordine alla sussistenza del principio di continuità. In questa prospettiva pare debba infatti interpretarsi la previsione, contenuta nei Principi di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate emanate nel settembre 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, le «**Principi di Comportamento ODCEC**»), secondo cui devono essere oggetto di scambio tra collegio sindacale e revisore legale dei conti i «*dati rilevanti in ordine (...) alla valutazione della continuità aziendale*» (norma 5.3)²⁴. Inoltre, tra i criteri applicativi relativi alla norma di comportamento 3.3 dei Principi di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale delle società non quotate, norma dedicata alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vi è la previsione secondo cui viene ritenuto «*auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo un'informativa particolarmente approfondita delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale*»²⁵.

Nel caso di perdite i Principi di Comportamento ODCEC prevedono inoltre espressamente, almeno con riferimento alle società per azioni e ai controlli sul contenuto della relazione che deve essere presentata all'assemblea ai sensi degli articoli 2446 o 2447 c.c., che è opportuno che il Collegio sindacale verifichi, tra l'altro, che «*gli amministratori abbiano motivato il permanere o meno della continuità aziendale*» (norma 10.2).

²⁴ Anche il Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, nel documento «*Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico*», p. 12, ha ritenuto, parrebbe muovendo dal dovere generale previsto dall'articolo 2403 c.c. di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione, che «(i)l Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nell'ambito dell'attività di vigilanza, sono tenuti quindi a monitorare costantemente l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicarlo, esprimendo in questo caso un invito esplicito a porvi rimedio. Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono acquisire dagli Amministratori gli elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al rispetto del presupposto della continuità aziendale che sono stati presi in considerazione dagli Amministratori stessi nella redazione del bilancio. Sulla base di tali elementi il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono concludere se vi sia o meno un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in un orizzonte temporale in linea con i piani strategici interni della società, che devono comunque essere esplicitati e possono variare dai 3 ai 5 anni».

Nel documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, intitolato «*Verbali e procedure del collegio sindacale*» si evidenzia inoltre che nel verbale dell'incontro con il soggetto incaricato della revisione legale (documento V.21) dovrebbero essere riportati anche con lo scambio di informazioni e le eventuali osservazioni in merito anche alla continuità aziendale.

²⁵ Anche nel documento CNDCEC «*Verbali e procedure del collegio sindacale*», p. 170, viene ricondotta nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione l'eventuale richiesta all'organo di amministrazione di informazioni più approfondite (con acquisizione di eventuali supporti documentali) nei casi in cui si ravvisino rischi di continuità aziendale.

5. *Le valutazioni di bilancio al venire meno del principio di continuità*

In dottrina si è ritenuto che la sussistenza della continuità «deve essere verificata "sistematicamente" durante l'anno ed in via preliminare al passaggio dalla contabilità annuale al bilancio; la propedeuticità — alla redazione del bilancio — di tale controllo, trova la sua ragione nei differenti criteri cui gli amministratori devono uniformarsi, a seconda che la valutazione "of an entity's ability to continue as a going concern", dia esito positivo o, al contrario, venga rilevato il venire meno del presupposto in questione. Infatti, in quest'ultima ipotesi, le valutazioni di bilancio non dovranno avvenire nel rispetto del criterio del costo e di quanto previsto all'art. 2426 c.c., ma, diversamente, in base a valori di presumibile realizzo ovvero valori di liquidazione, fermi i principi generali di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c.c.) e di prudenza nelle valutazioni (art. 2423-bis c.c.) »²⁶.

Se non paiono esserci dubbi sulla correttezza dell'affermazione secondo cui la valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità deve essere fatto (quanto meno) in occasione della predisposizione del progetto di bilancio, con riferimento alla conclusione che il venire meno del presupposto in esame comporti l'obbligo di procedere alle valutazioni di bilancio in base a valori di presumibile realizzo ovvero a valori di liquidazione²⁷ va rilevato che i principi contabili nazionali parrebbero individuare scenari diversi a seconda dei casi²⁸.

Il Principio Contabile OIC 29, par. E.III.c – “Continuità aziendale” si limita a precisare che «*se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale*», ma secondo quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 5:

- in presenza di una causa di scioglimento «*il periodo di gestione degli amministratori è limitato, perché va dal verificarsi di una causa di scioglimento alla pubblicazione della nomina dei liquidatori. In caso di ritardo (negli adempimenti relativi alla constatazione e pubblicazione del verificarsi di una causa di scioglimento), gli amministratori sono responsabili per gli eventuali danni arrecati alla società, ai soci*

²⁶ L. TRONCI, *Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1269 ss. Anche secondo F. BAVA, A. DEVALLE, *Rendiconto finanziario e valutazione del going concern da parte del revisore*, in *Amministrazione & Finanza*, 2015, 9, p. 19 ss. «in assenza del presupposto della continuazione dell'attività (...) è necessario predisporre il bilancio in base a criteri differenti rispetto a quelli tipici di un'impresa in funzionamento». Nello stesso senso parrebbe esprimersi R. RORDORF, *La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi*, in *Società*, 2015, n. 8-9, p. 918, laddove afferma che «la continuità aziendale costituisce dunque una condizione oggettiva perché si possa e si debba applicare la disciplina dettata dagli artt. 2423 e segg.».

²⁷ Secondo il paragrafo A25 del Principio di Revisione ISA Italia n 570 «(s)e la direzione dell'impresa è tenuta, ovvero sceglie di redigere il bilancio quando il principio della continuità aziendale non è appropriato alle circostanze, il bilancio è redatto sulla base di criteri alternativi (per esempio, secondo il criterio di liquidazione)».

²⁸ In dottrina si è sostenuto che solo «qualora la situazione della società divenga tale da far ritenere – con certezza – che essa non potrà continuare l'attività, i criteri valutativi dettati dall'art. 2426 dovranno essere sostituiti con criteri da bilancio di liquidazione» (G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Escigno, vol. 16***, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofiori Assago, 2011, p. 546).

ed ai terzi (artt. 2485, 2° comma e 2486, 2° comma). Dunque, durante la (limitata) gestione degli amministratori, l'azienda costituisce pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non vi è alcuna ragione per abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione» (p. 9);

- *«(l)a trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica certamente alla data di inizio della gestione di liquidazione, ossia alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese²⁹ (mentre (...) il rendiconto della gestione non può che essere consegnato alcuni giorni dopo, non potendo evidentemente essere redatto alla stessa data sopra indicata)» (p. 11);*
- *«(a)ppare di tutta evidenza che se il rendiconto sulla gestione degli amministratori va, ai sensi dell'OIC 5, comunque redatto con criteri di funzionamento, a maggior ragione ciò potrà ritenersi corretto per il bilancio, quand'anche fosse l'ultimo prima della liquidazione. Del resto, l'analisi delle regole puntuali di redazione del rendiconto degli amministratori indicate dall'OIC 5 conferma la piena applicabilità dei criteri di valutazione ordinari previsti dal codice e dagli altri principi contabili»³⁰;*
- *l'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio (indicati dagli artt. 2423 e seguenti) ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione «di funzionamento», ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa. Infatti ai sensi dell'art. 2486, 1° comma, fino alla data di pubblicazione della nomina dei*

²⁹ Osserva R. MARCELLO, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, Documento del 15 ottobre 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, p. 12, che «in un'azienda può verificarsi che i liquidatori scelgano di non dissolvere un ramo di azienda, bensì di continuare l'attività (ai sensi dell'art. 2487 comma 1 lett. c c.c.), ossia l'«esercizio provvisorio dell'impresa» per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda».

³⁰ A. SURÀ, *La relazione tra principio della continuazione dell'attività e criteri valutativi in bilancio, in il fisco*, 2015, n. 14, p. 1307 ss., secondo il quale «(i)n ordine ai criteri di valutazione da adottare, è stato già precedentemente chiarito che tanto dai principi contabili nazionali ed internazionali, quanto dalle nuove specifiche disposizioni codicistiche in materia di liquidazione delle società di capitali, si può desumere che prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della cessazione dell'attività di impresa non sia possibile adottare i criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento. In effetti, fino a quando non interviene il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale, l'impresa continua ad essere un complesso economico funzionante, per quanto la gestione (ancora nelle mani degli amministratori) riveli un carattere «conservativo» e non anche «dinamico-produttivo». Ciò emerge ancor più nell'ipotesi di esercizio provvisorio eventualmente deliberato dall'assemblea ai sensi dell' art. 2487, 1° comma, lettera c), c.c., per il quale l'eventuale prosecuzione dell'attività si giustifica solo nell'ottica del miglior realizzo possibile. Conclude poi il principio: «In definitiva, il ricorso all'adozione di criteri valutativi propri della fase di liquidazione (valori di presunto realizzo/estinzione) non può avvenire prima dell'avvio della procedura stessa coincidente con l'avvio della gestione liquidatoria»».

liquidatori, gli amministratori «conservano il potere di gestire la società» sia pure ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ciò significa che non vi è cessazione dell'attività dell'impresa e non si verifica, dunque, quella fondamentale trasformazione economica che costituisce il presupposto per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione³¹.

I principi contabili nazionali sembrerebbero confermare quanto già emerge dall'interpretazione delle disposizioni del codice civile: prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell'attività dell'impresa non sarebbe possibile passare ai criteri di liquidazione, dato che non si è ancora avuto quel cambiamento nella destinazione del patrimonio dell'impresa che parrebbe essere il presupposto per l'applicazione del criterio di liquidazione. Gli amministratori sono però tenuti, pur utilizzando i «criteri di funzionamento», a considerare gli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, determina sul patrimonio della società e quindi anche sul valore recuperabile delle attività sociali.

In tale prospettiva, il Principio Contabile OIC n. 9 ritiene necessario che nell'applicare i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. si tenga conto delle «*modalità precisate nel par. 3.4.2 riguardante il rendiconto sulla gestione degli amministratori*»³².

Anche nell'ambito dei bilanci di liquidazione il principio di continuità potrebbe peraltro continuare a «far capolino», nello specifico laddove «il piano di liquidazione preveda l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di suoi singoli rami, in funzione del miglior realizzo (art. 2487, n. 3, c.c.)», posto che in tali ipotesi «il novellato art. 2490 c.c. consente anche in

³¹ Si è notato che l'OIC 5 distinguerebbe tra «due differenti prospettive:

- in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produce una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva che crea una «disgregazione economica» del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto;
- l'evento in questione consente pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e il successivo avvio di una procedura liquidatoria. Secondo l'OIC 5 (§ 7.1) «un esempio tipico è quello dell'impresa alla quale non viene accordata dal ceto bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stata richiesta, per cui la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. [...] In tale caso la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale possono verificarsi alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio. [...] Il bilancio sarà pertanto redatto con i criteri di funzionamento».

Nella prima ipotesi, in presenza di uno stato di liquidazione «di fatto», l'OIC 5 prevede la redazione del bilancio con criteri di liquidazione. Nella secondo caso, non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio sarà redatto con i criteri di funzionamento. In entrambe le situazioni, l'elemento della cessazione dell'attività produttiva o, almeno, quello della «significativa riduzione del livello della propria operatività» deve permanere fino alla data di formazione del progetto di bilancio e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva; se, invece, vi è stata un'interruzione temporanea dell'attività, che è poi ripresa senza una significativa riduzione del livello di operatività, alla data di chiusura dell'esercizio e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in normale funzionamento e non può parlarsi di venir meno del postulato del *going concern*» (R. MARCELLO, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, Documento del 15 ottobre 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pp. 12-13).

³² Sempre il Principio Contabile OIC n. 5 puntualizza che «(g)li effetti indicati vanno tenuti sempre presenti, qualora la data della delibera di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori sia successiva solo di qualche mese alla data di chiusura dell'esercizio e comunque anteriore alla data di formazione del progetto di bilancio».

questo caso di accedere ad una visione dinamica del bilancio, richiedendo l'indicazione separate delle poste interessate a tale visione, nonché delle ragioni e della prospettiva della continuazione»³³.

³³ R. RORDORF, *La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi*, in *Società*, 2015, n. 8-9, p. 918.